



Istituto Comprensivo “Salvatore Farina”

COD. MECC. SSIC839007 – C. F. 92128430904

Corso Francesco Cossiga n. 6 – 07100 Sassari - tel. 079/2845314 fax. 079/2845316

e-mail ssic839007@istruzione.it - P.E.C. ssic839007@pec.istruzione.it – sito www.icfarina-sangiuseppe.edu.it

Circ. n° 101

Sassari, 02.03.2020

Alla cortese attenzione
Dei/Ile docenti
Personale ATA
Signori Genitori
DSGA
Sito/Atti

Oggetto: Assenze superiori ai 5 giorni: obbligo di certificazione Corona Virus

In relazione all’oggetto, si precisa che la Regione Sardegna, a differenza di altre regioni, non ha elaborato ad oggi alcun regolamento alternativo alla normativa vigente, che dispone che “l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dietro presentazione alla Segreteria della Scuola, di una dichiarazione del Medico curante circa idoneità alla frequenza”.

Si specifica, pertanto che un alunno assente per malattia per più di cinque giorni e rientra al sesto giorno, non deve presentare certificato medico, mentre occorre il certificato medico dal settimo giorno dall’inizio dell’assenza per malattia.

I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia:

- esempio n. 1 Inizio assenza venerdì: il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, dal giovedì con certificato;
- esempio n. 2 Inizio assenza da lunedì: il lunedì successivo non richiede certificato da martedì con certificato;
- esempio n. 3 Assenza ultimo giorno prima dell’interruzione attività scolastica per vacanze natalizie o pasquali, assenza primo giorno rientro a scuola: rientro dal giorno successivo con certificato.

Se il genitore avvisa anticipatamente, per iscritto, la scuola con autocertificazione (amministrativa, non sanitaria) resa ai sensi del Dpr 2010/98 n.403 che l’assenza non è dovuta a malattia, ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia, etc.) non sarà richiesto certificato medico, ma una nota in autocertificazione in cui si dichiara di non aver transitato nelle zone a rischio epidemia o di essere venuti a contatto con persone infettate.

Secondo l’articolo 4 del DPCM del 2 marzo 2020 - Ulteriori misure sull’intero territorio Nazionale, ... la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

In questo caso, quindi la riammissione dietro presentazione di certificato medico è richiesta dopo assenze per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu
Firma autografa omessa ai sensi del Decreto Legislativo 39/93

